



COMUNE DI TRENTA (PROVINCIA DI COSENZA)

DISCIPLINARE D'INCARICO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DEL COMUNE DI TRENTA, CIG: 485421943D

In esecuzione della determinazione n. ___ del _____ del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Trenta.

Tra il Comune di Trenta (in seguito denominato **Ente**) con sede in Trenta, Corso Umberto I, n. 59, (C.F. _____), rappresentata dal Responsabile del Settore Tecnico, Geom. Angelo Artuso, nato a Altomonte il 28.05.1957 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

E la (denominata in seguito **Broker**), con sede in (P.IVA), rappresentata dal, nato a, residente a e domiciliato per la carica presso la sede sociale,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Broker si impegna a prestare la propria consulenza a favore dell' **Ente**, come specificato di seguito e le Sue prestazioni saranno retribuite mediante conferimento da parte delle Società Assicuratrici di una quota percentuale, pari a quella offerta in sede di gara, della provvigione relativa al premio dei contratti che si andranno a concludere con esclusione di compensi aggiuntivi da parte dell' **Ente**.

ART. 2

Il Comune di Trenta autorizza il Broker a provvedere, in nome e nell'interesse dello stesso, a quanto segue:

- a) analizzare i settori di rischio ai quali è esposto l'Ente in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali, alla proprietà e gestione del patrimonio ed alla pluralità delle persone che a vario titolo operano alle sue dipendenze;
- b) procedere ad un completo monitoraggio e riclassificazione dei contratti assicurativi esistenti;
- c) assistere l'Ente, ove richiesto, sino alla scadenza dei contratti esistenti;
- d) studiare e progettare le forme contrattuali più adeguate, nonché quelle obbligatorie prescritte dalle legislazioni vigenti per ipotizzare il trasferimento dei rischi ancora non coperti al mercato assicurativo;
- e) garantire la consulenza ed assistenza in tutte le fasi delle procedure di gara ad evidenza

pubblica tra le Compagnie Assicuratrici per l'aggiudicazione dei nuovi contratti e/o rinnovi dei contratti in scadenza;

- f) garantire la consulenza ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi,
- g) garantire la consulenza ed assistenza nella gestione amministrativa dei sinistri;
- h) controllare ed aggiornare costantemente il programma assicurativo, in relazione alle diverse esigenze di protezione dell'Ente nel corso del tempo;
- i) fornire consulenza in materia assicurativa in generale;
- j) fornire alle persone preposte dall'Ente tutte le informazioni e gli eventuali strumenti di supporto in merito agli aspetti operativi e gestionali del "Programma assicurativo" dell'Ente, compreso la eventuale redazione di un manuale operativo e relativa modulistica specifica;
- k) svolgere attività di monitoraggio ed informativa sulle innovazioni legislative e regolamentari concernenti la materia assicurativa e gli Enti Pubblici;
- l) garantire assistenza nei rapporti contrattuali con i fornitori dell'Ente per quanto concerne le richieste assicurative agli stessi (fidejussioni, etc.);
- m) collaborare nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi già in corso alla data dell'incarico e degli eventuali sinistri pregressi non ancora definiti alla data del predetto incarico;
- n) garantire assistenza nei sinistri causati per responsabilità di terzi e nei quali l'Ente stesso riveste il ruolo di danneggiato (c.d. sinistri attivi) anche con l'eventuale individuazione di strutture professionali esterne per eventuali esigenze di consulenza specifica (legale-peritale).
- o) a predisporre i capitolati d'oneri assicurativi necessari all'Ente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla specifica richiesta dell'Ente.

ART. 3

Restano nell'esclusiva sfera decisionale dell'Ente :

- a) l'adozione e l'approvazione degli atti e del capitolato d'oneri predisposti dal Broker in base al quale si articoleranno, nelle forme di legge, le gare con le compagnie di assicurazione;
- b) la decisione finale sui valori da assicurare;
- c) la valutazione finale e l'eventuale accoglimento delle proposte e dei suggerimenti del Broker;
- d) la sottoscrizione dei documenti contrattuali e di ogni altro impegno ivi compresa l'accettazione degli indennizzi.

Resta inteso, peraltro, che qualsiasi iniziativa relativa ai contratti di assicurazione dell'Ente da parte di Compagnie di Assicurazione, loro Agenti e/o intermediari sarà devoluta per competenza al Broker.

ART. 4

Il Broker si impegna a non assumere iniziative che non siano state preventivamente concordate con l'Ente e dallo stesso formalmente approvate.

L'Ente si impegna a corrispondere al Broker nei termini contrattualmente previsti i premi relativi alle polizze, che dovranno essere versati in nome e per conto dell'Ente stesso alle competenti Compagnie Assicuratrici.

Il Broker contestualmente al versamento dei premi, rilascerà all'Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

ART. 5

Il Broker, nell'adempimento del mandato ricevuto e nell'esecuzione dei compiti fiduciari affidati, manterrà da parte propria e dei propri dipendenti e consulenti la massima segretezza relativamente ai dati e/o alle notizie e/o ai documenti di cui si viene o si è già in possesso nello svolgimento delle proprie mansioni.

Tale obbligazione è condizione essenziale del rapporto fiduciario, ed il suo inadempimento potrà comportare risoluzione del medesimo, oltre al risarcimento di ogni eventuale danno, diretto ed indiretto arrecato all'Ente.

ART. 6

Al Broker non compete alcun compenso aggiuntivo a carico dell'Ente né alcun rimborso spese per la gestione del programma assicurativo dell'Ente stesso.

Allo stesso modo non competerà alcun corrispettivo per l'analisi di nuovi rischi o per l'elaborazione di ulteriori proposte di garanzie assicurative.

Secondo prassi nazionale ed internazionale, le prestazioni professionali connesse allo svolgimento dell'incarico sono poste a carico esclusivo delle Compagnie Assicuratrici.

ART. 7

Il Broker presterà una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto pari a € _____ costituita mediante polizza fideiussoria _____ stipulata con la _____.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali l'Ente potrà di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione costituita e il Broker sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che all'uopo saranno prefissate.

ART. 8

Il presente disciplinare avrà effetto dal _____. sino a tutto il _____.

L'Ente si riserva comunque la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico qualora risultasse il ripetersi di gravi inadempienze da parte del Broker.

ART. 9

Il Broker dichiara di eleggere il proprio domicilio in _____ per tutti gli effetti giudiziali e straordinari.

ART. 10

Le eventuali spese di bollo e di registrazione del presente atto (ove previste) sono a carico del Broker.

ART. 11

Per ogni eventuale controversia le parti dichiarano esclusivamente competente il foro di Cosenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Broker

L'Ente